

## ... .. cosa significa Giudizio Direttissimo ?

Uno dei procedimenti speciali (alternativi al giudizio ordinario) è il **GIUDIZIO DIRETTISSIMO** dinanzi al Tribunale del Dibattimento monocratico o collegiale (oppure dinanzi alla Corte d'Assise), rito che porta ad anticipare il processo senza finalità premiali per l'imputato, è azionabile solo dal PM, che forma anche il fascicolo del dibattimento ed ha come presupposti giuridici - alternativamente necessari - l'arresto in flagranza dell'indagato o la confessione dello stesso in sede di interrogatorio, situazioni aventi come tratto comune una condizione di evidenza probatoria.

Il **giudizio direttissimo avanti al Tribunale in composizione monocratica** rappresenta certamente l'ipotesi più frequente nelle aule giudiziarie (non è possibile la direttissima avanti al giudice di pace); consta fondamentalmente dei seguenti passaggi: ufficiale o agente di PG che effettua un arresto in flagranza per un reato rientrante tra quelli attribuiti alla competenza del Dibattimento Monocratico; immediata informazione da parte della PG dell'accaduto al PM; formulazione da parte del PM dell'imputazione e citazione per l'udienza da parte della PG della persona offesa e dei testi con avviso al difensore di fiducia o d'ufficio dell'indagato; conduzione della persona arrestata davanti al Giudice per la convalida e il contestuale giudizio in caso di udienza già presente, oppure richiesta e fissazione della stessa per l'espletamento nelle quarantotto ore successive all'arresto.

Molto meno frequente nella pratica è il **giudizio direttissimo avanti al Tribunale in composizione collegiale o alla Corte d'Assise**; consta fondamentalmente dei seguenti passaggi: ufficiale o agente di PG che effettua un arresto in flagranza per un reato di competenza del Collegio Ordinario o d'Assise; messa a disposizione dell'arrestato al P.M. con normale passaggio dal carcere; citazione per l'udienza da parte della PG della persona offesa e dei testi con avviso al difensore di fiducia o d'ufficio dell'indagato; presentazione dell'arrestato in giudizio per la convalida e il contestuale processo entro le quarantotto ore dall'arresto.

In caso di convalida dell'arresto in flagranza dal GIP nei casi di legge il PM, se ciò non pregiudica gravemente le indagini, può procedere a rito direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto; sempre salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il PM può procedere a rito direttissimo in caso di confessione in sede di interrogatorio, citando, non meno di tre giorni liberi prima, l'imputato libero per un'udienza non oltre il trentesimo giorno dall'iscrizione a noti; l'imputato in custodia cautelare per la medesima causa è presentato in udienza nello stesso termine.

Se l'arresto è convalidato in sede di direttissima si procede immediatamente al giudizio; le parti possono presentare testimoni in giudizio anche senza citazione e il difensore può essere avvisato anche non mediante notifica; dopo la convalida e l'applicazione di eventuale misura cautelare, l'imputato viene avvisato della possibilità di chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento, con valutazione degli stessi da parte del Giudice del Dibattimento e ciò sino alla dichiarazione di apertura effettiva dello stesso; per il resto il giudizio nel rito direttissimo segue le regole ordinarie con la peculiarità della mancanza della fase degli atti preliminari al Dibattimento.

**Ipotesi atipiche di giudizio direttissimo** sono disciplinate: in materia di armi e esplosivi; in materia di reati commessi nel corso di competizioni sportive; in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa; in materia di immigrazione; in tutte queste forme obbligatorie di giudizio direttissimo, salva la necessità di speciali indagini, lo stesso deve essere instaurato, oltre che fuori dei casi, anche oltre i termini previsti in generale dalla normativa che disciplina in via ordinaria il giudizio direttissimo.